

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N.134/1970 SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI (GENTE DI MARE).

Per quanto riguarda l'applicazione della Convenzione di cui trattasi, ad integrazione di quanto rappresentato con i precedenti rapporti, si fa presente che l'unica novità normativa di rilievo intervenuta dalla stesura dell'ultimo rapporto riguarda il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.271, relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, nel quale trovano applicazione tutte le disposizioni previste dalla Convenzione in esame.

In particolare, per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla Commissione di Esperti in ordine all'applicazione di taluni articoli della Convenzione, si forniscono i chiarimenti di seguito specificati:

- in merito all'art.2, concernente la segnalazione degli infortuni sul lavoro, si precisa che l'art.25 del precitato Decreto Legislativo ha stabilito che in caso di infortunio, indipendentemente dalla durata del periodo di inattività del lavoratore marittimo, l'armatore - sulla base di quanto indicato dal Servizio di prevenzione e protezione - segnala l'infortunio all'Autorità Marittima ed all'istituto assicuratore ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, nonché alla Azienda Unità sanitaria locale del Compartimento di iscrizione della nave. L'art.25 ha stabilito, altresì, che gli elementi significativi relativi all'infortunio a bordo sono annotati su apposito "registro degli infortuni" conforme al modello approvato dal Ministero (D.M. 30 maggio 2000). Tale registro è tenuto a bordo della nave a disposizione degli organi di vigilanza. Si precisa, inoltre, che l'art.26 dello stesso Decreto Legislativo ha stabilito che, ai fini dell'elaborazione di specifiche statistiche, ogni infortunio verificatosi a bordo è segnalato dall'Autorità marittima che ha svolto l'inchiesta, sommaria o formale, al Ministero e che la stessa, entro un mese dalla fine dell'anno di riferimento, è tenuta ad inviare al Ministero, statistiche sul numero, la natura, le cause e le conseguenze degli infortuni sul lavoro, specificando in quale parte della nave (ponte, sala macchine o locali adibiti ai servizi generali) ed in quale luogo (in mare o in porto) gli incidenti si sono verificati. Dette informazioni dovranno essere redatte su appositi modelli approvati dal Ministero (D.M. 30 maggio 2000). Successivamente, tali dati statistici dovranno essere elaborati a cura del Ministero e, ai fini della prevenzione degli infortuni, annualmente dovrà essere predisposto un rapporto informativo da inviare al Ministero del Lavoro, al Ministero della Sanità, alle parti sociali interessate e, per conoscenza, a codesto Ufficio. Al riguardo, per quanto riguarda la richiesta della Commissione di Esperti relativa all'art.3 della Convenzione, si comunica che, a tutt'oggi, tenuto conto anche del breve tempo intercorso

dall'approvazione dei modelli di cui al predetto D.M. 30 maggio 2000, non è stato predisposto il predetto rapporto informativo;

- in merito all'art.4, si fa presente che il Decreto Legislativo n.271/1999, all'art.5 e seguenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo della Convenzione di cui trattasi, ha stabilito le misure di tutela da attuare a bordo di tutte le navi o unità di cui all'art.2 del predetto Decreto, ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro dei marittimi. Al riguardo, si fa inoltre presente che dette misure sono a carico dell'armatore e non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori marittimi;
- in merito a quanto previsto dall'art.6 circa le misure di pubblicità da adottare per portare a conoscenza della Gente di mare le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni, si precisa che l'art.27 del Decreto Legislativo n.271/1999 ha previsto che l'armatore e il comandante devono provvedere affinché ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su tutti gli aspetti concernenti i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima, nonché i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta a bordo, i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia, le misure e le attività di protezione adottate, le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'abbandono nave;
- in merito all'art.9, concernente la formazione professionale dei marittimi, si fa presente che il precitato art.27 del Decreto Legislativo n.271/1999, al 2° comma, ha stabilito che l'armatore deve assicurare che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni svolte a bordo. Lo stesso articolo, al 3° comma, stabilisce che la formazione deve avvenire in occasione dell'imbarco, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi. Il 4° comma, poi, stabilisce che la formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. Al 5° comma, è previsto, peraltro, che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con i Ministeri del Lavoro e della Sanità, d'intesa con le organizzazioni di categoria degli armatori e dei lavoratori, può promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca.

Si fa presente, inoltre, che l'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi o unità di cui all'art.2 del Decreto Legislativo n.271/1999, è di competenza

unità di cui all'art.2 del Decreto Legislativo n.271/1999, è di competenza dell'Autorità marittima, delle Aziende Unità sanitarie locali e degli Uffici di sanità marittima.

Si fa presente, infine, che per ogni altro aspetto concernente l'applicazione della Convenzione in esame si fa rinvio all'articolato del precitato Decreto Legislativo n.271/1999.

ALLEGATI:

- Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.271;
- D.M. 30 maggio 2000.